COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°10

IL VICE SINDACO

Richiamato l'evento alluvionale del 29-30 giugno 2024 che ha colpito il territorio del Comune di Macugnaga causando anche l'esondazione del torrente Tambach con conseguente trasporto di colate detritiche all'interno dell'alveo del torrente stesso;

Considerato che è ancora rimasto del materiale nell'area soprastante il torrente Tambach in corrispondenza della cascata situata dietro il Centro Sportivo Comunale in Località Pecetto;

Considerato che tale materiale è potenzialmente pericoloso per la zona del torrente Tambach sottostante la cascata;

Considerato che durante la stagione estiva numerosi turisti sono soliti frequentare questo tratto del torrente Tambach;

Vista la nota prot.4969 del 17/06/2026 del Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola inerente il sopralluogo effettuato da personale dei Vigili del Fuoco in data 12/06/2025, con la quale viene constatato che sul pendio della montagna sono presenti alcuni massi, presumibilmente derivanti da precedenti movimenti franosi, che tuttavia risultano prospicienti una pozza d'acqua, lungo il corso delle cascate Tambach, ritenendo pertanto opportuno interdire l'intera area potenzialmente interessata dalla caduta del materiale roccioso, delimitandola con mezzi idonei, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;

Ritenuto di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di divieto di accesso alle persone nel tratto , appositamente delimtato, compreso dalla sponda del torrente tambach in corrispondenza della cascata in prossimita' del centro sportivo di pecetto sino alla palestra di roccia, fino a revoca del presente provvedimento.

Visto il disposto dell'art. 54 del D.Lgs. N°267/2000;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità;

Visto il T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

IL DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NEL TRATTO , APPOSITAMENTE DELIMTATO, COMPRESO DALLA SPONDA DEL TORRENTE TAMBACH IN CORRISPONDENZA DELLA CASCATA IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SPORTIVO DI PECETTO SINO ALLA PALESTRA DI ROCCIA, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di copia della presente ordinanza
- La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale e all'Area Tecnica del Comune di Macugnaga nonché ai Carabinieri Stazioni di Macugnaga e Bannio Anzino, ai Carabinieri Forestali Stazione di Ceppo Morelli, al Comando Vigili del Fuoco di Verbania, al SAGF di Domodossola, alla Prefettura del Verbano Cusio Ossola e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n.241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro giorni 60 (sessanta) in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034 ovvero al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 rispettivamente dalla data di pubblicazione, notificazione o, comunque, dalla piena conoscenza del provvedimento.
Macugnaga, 17.06.2025.

COMUNE DI MACUGNAGA (VB)

Il VICE SINDACO
(Claudio Meynet)